



Linee Guida: Area sostegno ed inclusione

Anno scolastico 2022-2023

Il presente documento si propone quale direttiva rivolta a tutti gli insegnanti che lavorano all'interno dell'Istituto "Casa degli Angeli", di sostegno e curricolari, con lo scopo di orientare quella che è l'attività didattica a favore dell'inclusione scolastica e del processo formativo con disabilità nel rispetto della normativa vigente. La necessità di raccogliere le linee-guida per il sostegno in un manuale nasce dalle considerazioni elaborate con i colleghi docenti dell'area sostegno ed inclusione e si fonda sull'assunto che l'identità di un Istituto si crea anche attraverso la condivisione di pratiche, di strumenti e di metodologie che consentano di offrire all'interno della scuola, indipendentemente dal plesso, dalla classe, dai differenti approcci didattici degli insegnanti, uno stile comune che sia anche una modalità di comunicazione, interna ed esterna, e di "presentazione", per così dire, della scuola; un modo per rivolgerci ai nostri interlocutori, siano i referenti ATS/ASST o le famiglie o l'Ente Locale o gli altri soggetti che partecipano alla rete del sostegno per la disabilità.

Un manuale, quindi, serve a chi già c'è per allineare le proprie prassi sulle procedure condivise e a chi arriva (nuovi assunti, supplenti) per capire senza difficoltà lo stile e le modalità di lavoro con le quali coordinarsi.

Premessa: Legge 104/1992

La Legge del 5 febbraio 1992, n.104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” raccoglie ed integra interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.

Tale Legge amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità.

Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore).

Il Profilo di Funzionamento e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sono dunque per la Legge in questione i momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità. Da ciò il rilievo che ha la realizzazione di tali documenti, attraverso il coinvolgimento dell’amministrazione scolastica, degli organi pubblici che hanno le finalità della cura della persona e della gestione dei servizi sociali ed anche delle famiglie.

Percorsi didattici possibili nella scuola superiore

Si ritiene utile ricordare che i percorsi possibili, nella scuola superiore, sono due:

- 1) Una **programmazione riconducibile alle Linee guida ministeriali** o comunque ad essere globalmente corrispondenti (nota come programmazione per **obiettivi minimi**): per gli alunni che seguono tale programmazione è possibile prevedere un programma minimo con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline o un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa.

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Le **prove equipollenti** possono consistere in:

- **Mezzi diversi:** le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche;
- **Modalità diverse:** Il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.)
- **Tempi più lunghi nelle prove scritte**

Gli alunni con gli Obiettivi Minimi partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

2) Obiettivi differenziati in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.

- E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).
- Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.
- La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di sostegno. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.
- Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
- Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).
- **Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO (non il diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).**

Il ruolo dell'insegnante di sostegno nella valutazione

La responsabilità della valutazione disciplinare è del docente curricolare, e questo vale per tutti gli alunni. In caso di disabilità tutte le procedure di valutazione possono essere personalizzate: modalità di verifica, preparazione delle prove e loro somministrazione, definizione dei criteri di valutazione nonché correzione e valutazione.

L'insegnante di sostegno ha un ruolo, più o meno rilevante, in alcuni o in tutti questi momenti del processo, ma non si definisce a priori quale sia, essendo troppo varie le possibili situazioni, personali e di contesto. La soluzione migliore è sempre quella di concordare tutto prima, in particolare di definire insieme i criteri.

I Principi fondamentali

- Il docente di sostegno e il docente curricolare condividono lo stesso ruolo educativo con il compito di favorire situazioni didattiche, formative e relazionali mirate a realizzare il processo di inclusione;
- Il docente di sostegno è il coordinatore delle attività rivolte all'alunno con disabilità, ma all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Educativo Individualizzato provvedono tutti i docenti della classe;
- L'obiettivo del docente di sostegno deve essere quello di promuovere il più alto livello di autonomia possibile;
- L'integrazione dell'alunno si svolge su due livelli:
 - 1- Integrazione attuale: a tal fine l'alunno deve stare in classe il più possibile e partecipare i progetti e alle attività formative dell'Istituto.
 - 2- Integrazione in prospettiva futura: a tal fine l'alunno partecipa alternativamente alle lezioni in classe e ai progetti speciali d'Istituto per acquisire competenze propedeutiche all'inserimento sociale e lavorativo.

Ruoli e procedure

-Il docente di sostegno all'interno dell'Istituto "Casa degli Angeli" svolge un ruolo anche nei confronti della classe, favorisce un rapporto solidale tra l'alunno con disabilità e i suoi compagni e può costituire, in accordo con il docente curriculare e nel limite delle proprie competenze, dei gruppi di alunni da aiutare;

-Il docente di sostegno è un "mediatore di contenuti", possiede strategie didattico-metodologiche specifiche, ma non necessariamente contenuti specifici;

-L'insegnante di sostegno deve essere in grado di rispondere ai bisogni educativi degli alunni;

-Il docente curriculare svolge un ruolo anche nei confronti dell'alunno con disabilità (visione dei lavori da lui eseguiti, preparazione dei materiali in assenza del docente di sostegno, valutazione degli apprendimenti), non delegando esclusivamente la responsabilità educativo-didattica dell'alunno;

-L'alunno con disabilità fa parte integrante della classe e ha diritto ad una adeguata attività formativa; qualsiasi forma di esclusione dalle attività educative da parte dei docenti è da considerarsi non in linea con la normativa vigente;

-Lo svolgimento di interventi educativi individualizzati fuori dal contesto classe, e la partecipazione ai progetti d'Istituto, devono essere espressamente previsti nella stesura del PEI e concordati tra docenti e famiglia;

-L'insegnante di sostegno è contitolare della classe e in quanto tale è un punto di riferimento per tutti gli studenti e i colleghi curricolari, svolgendo un ruolo di mediatore tra la scuola e tutte le figure che si occupano degli studenti con disabilità;

-Il docente di sostegno non è l'unico referente per lo studente poiché tutti gli insegnanti curricolari sono responsabili della presa in carico, per questo concordano nella stesura, attuazione e valutazione di tutti i progetti educativi e didattici che mirano all'inclusione e alla realizzazione del progetto di vita, all'interno del gruppo classe.

-L'insegnante di sostegno, una volta redatto il PEI, al primo Consiglio di classe, presenterà il documento, con particolare attenzione agli elementi essenziali del funzionamento cognitivo e sociale dello studente e alle strategie (didattiche, compensative/dispensative, di verifica di valutazione) che è opportuno mettere in atto in modo collegiale nei confronti dell'alunno/a.

L'obiettivo è conoscere a livello di Consiglio di classe i contenuti del PEI e possa di conseguenza agire in modo coeso nella realizzazione dell'attività didattica individualizzata.

Rispettare le differenze individuali

Il docente di sostegno deve:

- adattare i propri stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento;
- ridurre, semplificare ed estrarre i contenuti adeguati alle reali capacità dell'alunno, evitando di somministrare schede didattiche ripetitive che inibiscono il valore formativo;
- rispettare le differenze individuali e le modalità sono molteplici, tra queste sono la creazione di mappe concettuali, attraverso le quali è possibile ridurre un testo anche solo con immagini accompagnate da semplici didascalie; di grande aiuto sono anche tutte le forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza;

Compiti dell'insegnante di sostegno:

- Lettura DIAGNOSI FUNZIONALE/PROFILO DI FUNZIONAMENTO, PEI e RELAZIONE FINALE del precedente anno scolastico
- Accogliere lo studente;
- Accogliere i genitori;
- Raccogliere tutte le informazioni che riguardano lo studente e visionare i documenti relativi agli studenti disabili;
- Mantenere i rapporti con la famiglia;
- Promuovere l'innovazione metodologica e tecnologica;
- Firmare il registro di classe;
- Redigere il verbale degli incontri con gli specialisti;
- Raccordarsi con i docenti della classe per la programmazione degli interventi didattici ed organizzare le attività didattiche dell'alunno/a in tutte le discipline, anche nelle materie in cui non si è presenti, sempre attenendosi a quanto previsto nel PEI.
- Coordinare con i docenti della classe le interrogazioni e i compiti in classe;
- Proporre o strutturare prove equipollenti (o differenziate) in accordo con il docente curricolare;
- Collaborare con i docenti di classe nella didattica per gli alunni DSA o in situazione di svantaggio;
- Fornire o aiutare lo studente a realizzare strumenti compensativi costruiti su misura alle sue necessità. Fermo restando che il docente di sostegno non si sostituisce all'alunno, è comunque opportuno che egli sostenga lo studente nel comprendere come realizzare strumenti utili che, nel rispetto delle già citate differenze individuali, possano realmente supportare quest'ultimo nell'attività didattica.

In linea con il principio di promozione/conseguimento di una graduale autonomia ed in base ai bisogni specifici di ciascun alunno, il docente di sostegno potrà fornire mappe e riassunti semplificati per lo studio, aiutare l'alunno a realizzarli e/o affiancarlo nella revisione di strumenti costruiti in autonomia.

-Partecipare ai GLO e agli incontri dei dipartimenti dell'Area sostegno ed inclusione;

-Affiancare l'alunno durante le lezioni, verifiche e interrogazioni, senza sostituirsi a lui ma al fine di renderlo il più possibile autonomo; è bene sottolineare che l'insegnante di sostegno non potrà essere presente in tutte le ore, si rende necessaria, quindi, una particolare attenzione da parte dei docenti di cattedra nei confronti dell'alunno/a.

-Collabora con l'AES, ove presente, ricordando la specificità dei compiti, ma in ottica di integrazione”;

-Suggerisce modalità di apprendimento e di inclusione personalizzate, anche in ottica laboratoriale;

-Autoformazione continua degli insegnanti di sostegno, per poter alzare il livello dell'offerta formativa.

Orario dell'insegnante di sostegno

L'orario dell'insegnante per le attività di sostegno verrà strutturato in base ai bisogni degli alunni, organizzato sulla base della frequenza e agli impegni per terapia. L'orario disciplinare della classe dovrà essere strutturato favorendo l'inclusione di tutti gli alunni e concordato con gli insegnanti per le attività di sostegno. Nel caso fosse necessaria per esigenze didattiche ed organizzative la presenza di più di due figure deve essere strutturata con attività esterne alla classe e concordate con il Dirigente Scolastico.

Integrazione come risorsa

La presenza dell'alunno con disabilità offre un enorme vantaggio educativo per tutta la classe e anche per i docenti; infatti, questo consente di rallentare e assumere atteggiamenti di attesa rispettando i tempi del compagno. Permette di sperimentare il senso di appartenenza dovuto all'attenzione solidale verso un compagno “debole” e di attuare strategie e metodologie didattiche tali da promuovere un contesto efficace per la classe, stimolando le potenzialità e il successo formativo di ciascuno.

